# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 28.8.2009 COM(2009) 445 definitivo

# Proposta di

# DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IT

### **RELAZIONE**

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006<sup>1</sup> consente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea attraverso un meccanismo di flessibilità, entro il massimale annuale di 1 miliardo di euro oltre i limiti delle pertinenti rubriche delle prospettive finanziarie. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio<sup>2</sup>.

Sulla base di una domanda di intervento del Fondo presentata dall'Italia a seguito del terremoto dell'aprile 2009, le stime dei danni ammontano a:

(in euro)

	Danno diretto	Soglia	Importo basato sul 2,5 %	Importo basato sul 6 %	Importo totale dell'aiuto proposto
Italia, terremoto in Abruzzo	10 212 036 560	3 398 601 000	84 965 025	408 806 134	493 771 159
Totale					493 771 159

Previo esame di tale richiesta<sup>3</sup> e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 493 771 159 euro, da assegnare nel quadro della rubrica 3b del quadro finanziario.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che giunge a un accordo sulla proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare l'altro ramo nonché la Commissione delle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà un progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) per iscrivere nel bilancio 2009 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Comunicazione della Commissione SEC(2009)1038 sulla richiesta presentata dall'Italia per la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

## Proposta di

#### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

#### relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

### IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>4</sup>, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea<sup>5</sup>,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) L'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dal terremoto,

#### **DECIDONO:**

# Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2009, una somma pari a 493 771 159 euro di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

# Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente